

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Domanda di iniziativa popolare comunale

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli art. 148 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 31 gennaio 2005 è stata depositata la seguente iniziativa popolare comunale:

**INIZIATIVA ELABORATA PER LA RIPARTIZIONE DEI CANONI
D'ACQUA TRA CANTONE, COMUNI E PATRIZIATI
E LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA PEREQUAZIONE
FINANZIARIA INTERCOMUNALE (LPI).**

Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua

- Scopo** **Art. 1.** La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.
- Competenza** **Art. 2.** Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi come stabilito dalla presente Legge.
- Beneficiari** **Art. 3.** Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i Comuni e tutti gli Enti Patriziati riconosciuti.
- Calcolo** **Art. 4.** ¹Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro, partendo dall'introito totale complessivo derivato dai canoni d'acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e suddiviso secondo la vastità dell'intero Cantone.
- ²Ogni Ente ha diritto a una somma moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall'art. 5 della presente legge.
- ³Il calcolo si basa sul rendiconto dell'anno precedente.

- Riparto** **Art. 5.** ¹Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.
- ²Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.
- Con l'entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti **modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale(LPI) del 25 giugno 2002:**
- Aggiunte** **Art. 4.** ²Il Contributo.....dall'autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM -30%, i quali beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua.
- Art. 6.** ³Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o uguale a MCM - 30% dovrà versare l'eccedenza del contributo al fondo di livellamento.
- Abrogazioni** **Art. 21.** La presente Legge abroga l'articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

Norme Finali

- Entrata in vigore** **Art. 6.** La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

Promotori:

Municipi dei Comuni di Bedretto, Bignasco, Calpiogna, Cerentino, Corticiasca, Dalpe, Frasco, Gerra Verzasca, Gordevio, Lavertezzo, Lavizzara, Moleno, Mosogno, Palagnedra, Vergeletto e Vogorno.

Rappresentante dei promotori è designato il Municipio di Frasco.

Clausola di ritiro:

L'iniziativa potrà essere ritirata senza condizioni dai Municipi dei Comuni di Bignasco, Cerentino, Dalpe, Frasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Vergeletto e Vogorno

Il termine per la raccolta delle adesioni (art. 150 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

4 febbraio 2005 - 5 aprile 2005.

Bellinzona, 1° febbraio 2005

Cancelleria dello Stato